



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 14.11.2022

Info/152/GIURISPRUDENZA: Gli impianti gestione rifiuti tenute a rispettare la distanza minima del PRGR

**GIURISPRUDENZA – GLI IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI
SONO TENUTI A RISPETTARE LA DISTANZA MINIMA DEL PRGR
ANCHE DA INSEDIAMENTI RURALI**

Ancora una interessante sentenza sulle autorizzazioni agli impianti, questa relativa al rispetto dei criteri localizzativi stabiliti dal Piano regionale rifiuti.

Per il **Tar Puglia** (la **sentenza 24 ottobre 2022, n. 1440**) ha statuito che è legittimo negare l'autorizzazione per un impianto di trattamento rifiuti se il Piano regionale rifiuti esclude la realizzazione vicina alle abitazioni, essendo irrilevante il loro carattere rurale o cittadino.

Il Giudice amministrativo ha così confermato la legittimità del provvedimento negativo di Paur (provvedimento autorizzatorio unico regionale) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) ex articoli 27-bis e 29-sexies, Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, relativo ad un progetto per la realizzazione di una piattaforma ecologica funzionale di selezione e recupero con stoccaggio definitivo di rifiuti speciali non pericolosi.

Questo perché risultava che l'impianto in questione era **incompatibile con le prescrizioni del Piano di gestione rifiuti speciali della Regione** che in materia di rifiuti speciali contiene una "**condizione escludente**" che preclude la possibilità di realizzare l'impianto se esso è situato a una distanza inferiore a 2.000 m dagli insediamenti residenziali.

Le ragioni del diniego da parte dell'Amministrazione competente hanno posto in risalto "*la natura prescrittiva e inderogabile delle disposizioni del PGRS, insuperabilmente preclusive dell'insediamento, non senza soffermarsi sulla applicabilità delle stesse a tutti gli impianti di trattamento dei rifiuti speciali*".

L'impresa ricorrente lamentava che le case più vicine fossero "rurali", mentre, secondo i giudici pugliesi, questo è irrilevante rispetto alla prescrizione del Piano rifiuti che richiama la presenza di nuclei abitati, qualunque ne sia la natura, rurale o cittadina, **prevedendo come deroga solo l'ipotesi di "case sparse"**.

In allegato la Sentenza allegata per ogni approfondimento.

Via Weiden 35, 62100 Macerata Tel./Fax: 0733 230279 Cell. Segreteria: 3356670118
C.F.: 93029960429 PEC: amis@ticertifica.it info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org